



IL CONSIGLIO COMUNALE

Comune di Macugnaga

Provincia di Verbania

Piazza Municipio 1 – Tel. 0324/65009 – fax 0324/65817 – c.f. e partita I.V.A. 00421450032. www.comune.macugnaga.vb.it comune.macugnaga.vb@cert.legalmail.it

OGGETTO PROPOSTO	NOMINA REVISORE DEL CONTO PERIODO 01 marzo 2021/29 febbraio 2024. ESEC. IMM.
-------------------------	--

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31 maggio 2018 esecutiva, si nominava per il periodo 15 giugno 2018/ 14 giugno 2021 il Revisore dei conti del Comune di Macugnaga, nella persona del Dott. Carlo Federico GOLDONI;

RICHIAMATA la nota pervenuta in data 18.01.2021 con la quale il Dott. Goldoni ha presentato le proprie dimissioni per motivi personali avendo raggiunto il limite di comuni sotto i 5000 abitanti;

ACCERTATO che necessita provvedere alla nomina dell'organo di revisione economico finanziaria per il triennio 2021/2024;

VISTI i commi 3 e 4 dell'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano la nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria:

Art. 234 "Organo di revisione economico finanziaria":

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.;

VISTO il comma 25, art. 16, del D.l. 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 14 settembre 2011, n. 148 "Istruzioni dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario" pubblicata sulla G.U. 16/09/2011, n. 216 in vigore dal 13 agosto 2012, che testualmente recita:

Art. 16 "Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali":

25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con Decreto del Ministro dell'Interno da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;*
- b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;*
- c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali;*

RICHIAMATO il D.M. 15/02/2012, n. 23, Regolamento adottato in attuazione dell'art. 16, comma 25, del D.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno FL 7/2012 del 05/04/2012, con la quale venivano esplicate, e affidate alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, le nuove modalità operative di nomina dei revisori dei conti;

RICORDATO altresì che il nuovo sistema prevede che l'Ente locale la cui nomina del revisore dei conti è in scadenza ne deve informare la Prefettura affinché attivi la relativa procedura;

DATO ATTO CHE in data 21.01.2021 .mediante Pec (prot. n. 389) il Sindaco comunicava alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo che l’organo di revisione economico finanziaria aveva presentato le dimissioni ;

VISTA la comunicazione della Prefettura del VERBANO-CUSIO-OSSOLA con la quale si invitava il legale rappresentante del Comune di Macugnaga o suo delegato, a presentarsi presso gli Uffici della Prefettura del VERBANO CUSIO OSSOLA il giorno 05 febbraio 2021 per il procedimento dell’estrazione di cui sopra;

VISTO l’allegato verbale della Prefettura relativo alla suddetta seduta, recante l’esito del procedimento di estrazione a sorte del nominativo dell’organo di revisione economico-finanziario per il Comune di Macugnaga, acquisita al prot. n. 793 del 09 febbraio 2021, dal quale sono risultati estratti nell’ordine i seguenti nominativi:

1° estratto Dr. Daniele Fabio

2° estratto D.ssa Paschero Anna

3° estratto Dr. Galimi Antonio

CONSIDERATO CHE la circolare FL 07/2012 del 05/04/2012 del Ministero dell’Interno al punto 2 recita:

“L’estrazione avviene tramite sistema informatico con procedura standardizzata, estraendo dall’articolazione regionale dell’elenco, in relazione alla fascia di appartenenza dell’ente locale di cui all’art. 1, comma 3 del regolamento, tre nominativi per ciascun componente dell’organo di revisione economico finanziaria da rinnovare, avendo cura di annotare l’ordine di estrazione di ciascun nominativo, atteso che sarà designato per la nomina a revisore dei conti dell’ente interessato il primo degli estratti, al quale subentreranno in ordine di estrazione gli altri due in caso di rinuncia o impedimento dell’aventi diritto alla nomina”;

RICHIAMATO l’art. 236 “Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori” del Testo unico degli enti locali, D.Lgs 267/2000 che testualmente recita:

“1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell’articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’ente locale.

2. L’incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell’ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell’ente locale presso cui deve essere nominato l’organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comuni-tà montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.⁽¹⁾

3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l’ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso”;

VISTO altresì l’art. 235 “Durata dell’incarico e cause di cessazione” del Testo unico degli enti locali, D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita:

“1. L’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell’ipotesi di cui all’articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell’incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell’intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall’articolo 239, comma 1, lettera d).

3. Il revisore cessa dall’incarico per:

a) scadenza del mandato;

b) dimissioni volontarie;

c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l’incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell’ente”;

PRESO ATTO CHE il primo estratto risulta essere Dr. Daniele Fabio , codice fiscale DNLFBA64E24A859J.

PRESO ATTO altresì che a seguito di comunicazione dell’esito del procedimento di estrazione il Comune di MACUGNAGA in data 10 febbraio 2021 invitava il Dr. Daniele Fabio, a presentare, formale accettazione dell’incarico di revisore dei conti per il triennio 2021/2024 cosicché il Consiglio Comunale potesse procedere alla nomina, dichiarando nel contempo il rispetto dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla legge;

PRESO ATTO CHE con comunicazione mediante Pec del 19 febbraio 2021 prot.n.967 il Dr. Daniele Fabio ha accettato la carica di revisore dei conti del Comune di Macugnaga, con “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’Art. 47 del D.lgs 28/12/2000 n. 445” in ordine alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità;

CONSIDERATO CHE questo Comune aveva, al fine del penultimo anno precedente (31/12/2019) secondo i dati Istat (Art. 156, comma 2 del T.U.E.L. 267/2000) n. 533 abitanti per cui si deve procedere alla nomina di n. 1 revisore unico .

VISTO l’art. 241 del D.lgs 267/2000 che disciplina i compensi per revisori dei conti e che prevede che con decreto del Ministro dell’interno vengano fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori da aggiornarsi triennialmente;

VISTO il D.M. settembre 1997, n. 475 “Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali”;

Visto il Decreto Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia, del 21 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. del 04 gennaio 2019, ad oggetto “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali”;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 38 in data 27.11.2019 con la quale si è adeguato il compenso del revisore alla somma di €. 3.180,00 (fascia di popolazione da 550 a 990)

RICHIAMATO INOLTRE l'art. 3 del decreto del Ministero dell'Interno 20 maggio 2005 (G.U. 04/06/2005) che testualmente recita:

“Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò sia necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente”;

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano che da' il seguente risultato:

PRESENTI 10 (dieci)	FAVOREVOLI 10 (dieci)	ASTENUTI 0 (ZERO)	CONTRARI 0 (ZERO)
------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------

Astenuti:

DELIBERA

- 1) **DI RENDERE** la narrativa e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI NOMINARE** ai sensi dell'art. 234 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e del Decreto Min. Int. 15 febbraio 2012, n. 23, ed in osservanza delle disposizioni in premessa richiamate, revisore dei conti del Comune di MACUGNAGA, con decorrenza dal 01 marzo 2021 , il candidato designato dalla Prefettura del Verbano Cusio Ossola mediante estrazione a sorte, Dr. Daniele Fabio
- 3) **DI DARE ATTO CHE IL** Comune di Macugnaga rientra nella fascia dei Comuni aventi una popolazione compresa tra i 500 ed i 999 abitanti;
- 4) **DI DARE ATTO CHE** al revisore dei conti ai sensi dell'art. 241 T.U.E.L. può essere riconosciuto un compenso annuo lordo massimo come previsto dall'allegato A – Tabella 1 del D.M. 21.12.2018 per i Comuni con popolazione compresa tra i 500 ed i 999 abitanti, pari ad euro 3.180,00;
- 5) **DI CORRISPONDERE** al revisore dei conti, a seguito di sua richiesta, un compenso annuo di euro 3.180,00;
- 6) **DI RICONOSCERE** altresì al revisore dei conti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, per la presenza presso la sede del Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni,
- 7) **DI DARE ATTO CHE** la spesa complessiva annua corrisposta al revisore dei conti farà carico alla voce 30/10/1 programma 01 missione 01 del bilancio di previsione 2021/2023
- 8) **DI SUBORDINARE** la decorrenza dell'incarico quale revisore dei conti al Dr Daniele Fabio all'esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art. 235 del T.U.E.L.;
- 9) **DI COMUNICARE** ad avvenuta esecutività della Deliberazione di nomina ai sensi dell'art. 234, comma 4 del T.U.E.L. il nominativo del nuovo revisore dei conti al Tesoriere comunale;
- 10) **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alla Prefettura del Verbano Cusio Ossola – Ufficio Territoriale del Governo.

Successivamente, stante la necessità e l'urgenza, di dare corso ai successivi adempimenti, su proposta del Sindaco Presidente, con votazione espressa per alzata di mano che da' il seguente risultato:

PRESENTI 10' (dieci)	FAVOREVOLI 10 (dieci)	ASTENUTI 0 (ZERO)	CONTRARI 0 (ZERO)
-------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------

ASTENUTI:

DELIBERA

Di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to CORSI Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE

VERBALIZZANTE

F.to Dr. Giovanni Boggi

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio, nella sede del Comune, oggi 02/03/2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al 16/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Giovanni Boggi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23-feb-2021

- ✓ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Giovanni Boggi

02/03/2021